

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151

C.P.C.

PER: SCORDIA CLELIA MARIA (C.F. SRCCLM66L52C351M), nata a Catania (CT) il 12.07.1966 ed ivi residente in via Raimondo Franchetti n. 16, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Alessandro Di Prima del Foro di Catania (C.F. DPRLSN74A12C351E – pec: alessandro.diprima@pec.ordineavvocaticatania.it – - fax CT 095/223761 - fax RG 0932/651520), elettivamente domiciliata in Marsala presso lo studio dell'avv. Giuseppe Monteleone, sito in Corso Gramsci n. 184/B ai fini del presente procedimento

RICORRENTE

C O N T R O

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del sig. Ministro *pro tempore*, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f. 80018500829), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo via Fattori n. 60, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ambito Territoriale di Trapani (c.f. 80008730873), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani via Castellamare n. 14, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI



di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie relative alla classe di concorso dell'odierna ricorrente

CONTROINTERESSATI

si espone quanto segue in punto di

F A T T O

1) La ricorrente è docente a tempo indeterminato (su posto comune) per l'insegnamento di materie letterarie (classe di concorso A050) negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado;

2) La stessa presta, attualmente, servizio presso l'Istituto Statale Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria con sede in Pantelleria (TP) per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito di assegnazione della relativa sede triennale, comunicata con mail del 13.08.2016 (**all. 1**);

3) Nel periodo antecedente l'assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente, già inserita nelle graduatorie ad esaurimento della predetta classe di concorso (c.d. GAE), aveva prestato servizio d'insegnamento presso l'**Istituto scolastico paritario** denominato "Savoia", avente sede in Catania viale Vittorio Veneto n.18 e riconosciuto a detto scopo **giusta D.A.P.I. della Regione Siciliana n. 2671 del 06.11.2001- n. 1059 del 13.12.2002**, nei seguenti anni scolastici: 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2013/2014, per complessivi n. 10 anni scolastici, già riconosciuti come idonei alla maturazione del punteggio di servizio pre-ruolo necessario ai fini dell'inserimento nella predetta Graduatoria ad esaurimento prima dell'immissione a ruolo a tempo indeterminato (**all. 2**).

4) Con provvedimento del 10.11.2015, la ricorrente è stata destinataria di un conferimento di incarico a tempo indeterminato per la medesima classe di concorso, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n.107/2015 c.d. della "Buona Scuola" (**all. 3**).

4) In virtù dell'assunzione a tempo indeterminato, la stessa ha prestato inizialmente servizio, per l'anno scolastico 2015/2016, presso l'Istituto Tecnico Industriale ITI



denominato “Archimede” con sede in Catania, ove ha espletato, con esito positivo, il relativo anno di prova (**all. 4**);

5) Con successiva ordinanza ministeriale n. 241 dello 08.04.2016, il competente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto, quindi, le modalità ed il campo di applicazione della mobilità territoriale straordinaria prevista per l’assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti, come la ricorrente, nell’a.s. 2015/2016 nelle cc.dd. fasi "0", "A", “B” e “C” da GAE, secondo le previsioni della citata legge n. 107/2015 (**all. 5**);

6) La ricorrente ha, pertanto, inoltrato all'allora competente Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Catania apposita domanda di mobilità, secondo le indicazioni contenute nel relativo CCNL sulla mobilità sottoscritto anch’esso in data 08.04.2016 (**all.ti 6 e 7**), che portava alla convalida del punteggio base riconosciuto alla ricorrente, pari a punti 9.

8) All’esito della domanda di mobilità del punteggio così attribuito, l’Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale 0028 di Trapani al quale risultava così assegnata la ricorrente, disponeva l’assegnazione della sede sopra indicata di Pantelleria (**all. 8**).

9) Nelle more di ciò, la ricorrente aveva richiesto anche l’assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale presso la provincia di residenza ovverosia Catania, poi non riconosciuta (**all. 9**).

* * *

Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in

DIRITTO

L’assegnazione della ricorrente all’Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, per il triennio scolastico 2016/2018, appare assolutamente illegittima ed è viziata, a monte, dalla disposizione contrattuale (contenuta nelle “note comuni” allegate al CCNL Sulla Mobilità sottoscritto in data 08.04.2016 - **v. pag. 71 dell'allegato 7**),



che esclude qualsivoglia rilevanza al servizio d'insegnamento regolarmente prestato presso gli istituti paritari.

Tale disposizione, infatti, è stata dichiarata illegittima e disapplicata dai Giudici del Lavoro già chiamati a pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella in oggetto.

La corretta interpretazione delle fonti che disciplinano la materia e la declaratoria di illegittimità della richiamata disposizione contrattuale, consente alla ricorrente di includere il punteggio (pari a complessivi 30 punti per gli anni di servizio pre-ruolo come sopra descritti e conteggiati secondo i criteri vigenti di cui al suddetto contratto), maturato in forza del servizio prestato presso i citati istituti paritari, con conseguente determinazione del **punteggio complessivo pari a 39 punti** (sommando i 30, conseguiti presso le scuole paritarie, ai 9 punti già calcolati all'atto della presentazione della domanda di mobilità di cui sopra), in attuazione dei criteri di cui al vigente contratto sulla mobilità.

Ciò rileva, principalmente, sotto il profilo dell'attribuzione della sede di servizio, avente durata triennale e, in via gradata, ai fini della ricostruzione di carriera e dei relativi effetti giuridici, sia economici che di anzianità di servizio.

Ai fini di una corretta prospettazione della fattispecie, si indicano di seguito le fonti che disciplinano la materia

- SULLA VALENZA NORMATIVA DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

La **L. 62 del 10.03.2000** ha definitivamente introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il principio della equiparazione delle scuole non-statali alle scuole statali. Tale equiparazione riguarda gli istituti in possesso dei requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa richiamati dalla stessa disposizione normativa.

L'**art. 1, L. 10.03.2000 n. 62**, in particolare, enuncia il suddetto principio di parità, *“..., a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, **in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale**, per tutte **le istituzioni**”*



scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.

Il successivo art. 2, comma 2, D.L. 3 luglio 2001 n. 255 (conv., con modificazioni, in L 20 agosto 2001 n. 333) ha espressamente disposto:

“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Il principio di equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie ha trovato, così, concreta applicazione nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, le quali hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado (si veda, a titolo esemplificativo, la tabella allegata al bando di concorso del 23.02.2016 – all. 10).

Ad ulteriore conferma della corretta esegesi delle fonti richiamate, il **Consiglio di Stato Sez. VI**, con **sentenza 07.01.2008 n. 6**, ha riconosciuto che la stessa normativa *de qua* è espressione del “complessivo disegno di parificazione dell'attività di insegnamento, ovunque prestata, espresso nella citata l. n. 62”.

* * *

- SULLA IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI DELLA L. 107/2015

Com'è noto, l'art. 1, comma 108, L. 107/2015 ha previsto che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento, nelle cc.dd. fasi "B" e "C" del piano straordinario di cui alla legge medesima, ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale, disponendo, in particolare:

“I docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati



su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

La disciplina normativa sulla procedura di mobilità nazionale è stata, poi, integrata mediante il **CCNL per la Mobilità del Personale Docente, siglato in data 08.04.2016** (cfr. all. 7).

L'art. 6 del citato CCNL "Fase C", in particolare, dispone:

"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

La concreta formazione della graduatoria relativa al descritto piano di mobilità, finalizzata ad individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, è stata determinata, in particolare, mediante la c.d. *"Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"*, allegata al CCNL, la quale, al punto 1 (*"Anzianità di servizio"*), lett. B) prevede **"per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "punti 3"**.

In seno alle **"Note comuni"**, riportate in calce alla suddetta tabella di CCNL, è stato, tuttavia, disposto che: **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in**



quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera” (v. pag. 71 dell'allegato 7).

* * *

Richiamate così le fonti applicabili alla fattispecie che ci occupa, si rileva che la disposizione contrattuale di cui alle “note comuni” si pone, invero, in evidente e palese contrasto con le disposizioni normative che sanciscono il principio di equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, come sopra riportate e tutt'oggi vigenti.

Assumono, a tal proposito, rilievo le disposizioni generali contenute negli artt. 1339 c.c. sulla c.d. “Inserzione automatica di clausole”, 1418 c.c. (“Clausole di nullità del contratto”) e 1419 c.c. (“Nullità parziale”), nonché l’art. 40, D. Lgs 165/2001.

In particolare, l’**art. 40, primo comma, ultimo cpv, D.Lgs 165/2001**, espressamente prevede:

“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.

A ciò si aggiunga che il successivo comma terzo dispone:

“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, la clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

In virtù dei principi sopra richiamati, la recente giurisprudenza ha unanimemente statuito che **“la disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNL per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 e seguenti, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” dev’essere disapplicata con affermazione del diritto dell’odierno ricorrente (...) al**



riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario ... ed alla valutazione della suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti ... nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità" (Tribunale di Napoli 17451/2016 del 31.08.2016 *sub* **all. 11** ed, in senso conforme, cfr. Tribunale di Milano (**all. 12**) ; Tribunale di Caltagirone (**all. 13**), oltre che Tribunale di Trani e di Treviso).

Passando, quindi, all'esame della fattispecie, si rileva che tutti gli Istituti scolastici presso i quali la ricorrente ha prestato regolare e continuativo servizio di insegnamento, rappresentano un tipico esempio di istituzione scolastica paritaria, in quanto trattasi di istituti che, rispettando gli obiettivi e gli standards fissati dal sistema pubblico di istruzione ed essendosi rispettivamente impegnati ad elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione ed un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico sono giunti, così, ciascuno al riconoscimento legale ed amministrativo, ad opera di un Ente Pubblico, che li ha autorizzati al rilascio di un titolo di studio legalmente riconosciuto e valido sull'intero territorio nazionale (si veda l'all. 2 ed il relativo riferimento al D.A. Regionale di riconoscimento dello *status* di paritaria).

Conseguentemente, previa disapplicazione della disposizione contenuta nelle note comuni allegate al CCNL per la mobilità ancora oggi vigente per il corrente anno scolastico, la ricorrente ha diritto **preliminarmente** al riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio scolastico svolto presso il citato istituto paritario nella misura prevista per quelli statali; **per l'effetto**, alla rideterminazione del punteggio, anche ai fini della graduatoria per la mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 e degli anni scolastici seguenti, tenuto conto del servizio dalla stessa prestato presso l'istituto scolastico



paritario indicato nella superiore esposizione in fatto; ed, **in ogni caso**, la stessa ha diritto alla valutazione di detto servizio, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente condanna dell'Amministrazione Statale Scolastica anche al riconoscimento degli ulteriori punti alla stessa spettanti (nella specie 30 secondo i criteri ancora vigenti al tempo di proposizione del presente ricorso), sia nella citata graduatoria per la mobilità con la conseguente eventuale (ri)attribuzione della relativa sede di servizio ad essa effettivamente spettante, in base al calcolo del corretto punteggio di mobilità, con ogni conseguente effetto anche ai fini economici, retributivi, previdenziali e della ricostruzione di carriera.

A puro titolo esemplificativo si precisa che, in virtù del punteggio correttamente rideterminato, la ricorrente avrebbe avuto ed ha, in effetti, diritto ad una più favorevole valutazione rispetto ad altri colleghi inseriti nella medesima graduatoria dell'ambito al quale è attualmente assegnata e, segnatamente, rispetto ai sigg.ri:

- Pizzolo Gabriella, avente punti 10;
- Lo Castro Emanuele, avente punti 11;
- Tomarchio Rosalia, avente punti 12 e così via fino ad arrivare alla soglia dei punti che complessivamente dovevano essere riconosciuti alla ricorrente già in fase di mobilità (**all. 14**).

Detti soggetti, invero, rappresentano tutti dei potenziali soggetti controinteressati alla partecipazione al presente giudizio, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, essendo gli stessi stati assegnati ad un ambito territoriale rientrante tra quelli originariamente richiesti anche dalla ricorrente ed al quale la stessa sarebbe stata effettivamente assegnata grazie al punteggio complessivamente spettantegli, al pari di quelli attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, da cui discende l'opportunità di procedere con la notifica per pubblici proclami.

In conclusione, pertanto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,



CHIEDE

che il Giudice adito voglia:

- **in via preliminare**, adottare i necessari provvedimenti per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, anche mediante autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso e del relativo decreto di comparizione delle parti;
- **nel merito**, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione, della disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNL per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17, sottoscritto in data 08/04/2016, nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- **ancora nel merito**, previa disapplicazione della superiore disposizione contrattuale e di ogni altra disposizione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, anche ai fini della graduatoria per la mobilità relativa all'a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto continuativamente presso l'istituto paritario predetto;
- **per l'effetto**, condannare l'amministrazione convenuta al relativo inserimento dei punti effettivamente spettanti sia nella citata graduatoria per la mobilità (pari a 30 secondo i criteri vigenti), in aggiunta ai 9 punti già calcolati, nonché alla conseguente attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità; con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione, nei suddetti termini, del relativo decreto di ricostruzione di carriera, anche ai fini contributivi e retributivi;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, **con distrazione a favore del procuratore, il quale ha anticipato le spese e non ha ancora percepito i compensi.**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che non è dovuto il contributo unificato essendo la ricorrente titolare



di un reddito inferiore alle soglie vigenti di legge, pari ad €. 34.107,72, come da autocertificazione che si produce (**all. 15**).

Si producono:

- procura alle liti;
- mail del 13.08.2016 (**all. 1**);
- certificato di servizio Istituto Paritario "Savoia" di Catania (**all. 2**);
- conferimento di incarico a tempo indeterminato del 10.11.2015 (**all. 3**);
- contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 (**all. 4**);
- Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (**all. 5**);
- domanda di mobilità validata con punteggio (**all. 6**);
- CCNL sulla mobilità sottoscritto in data 08.04.2016 (**all. 7**)
- stato matricolare, comprovante l'assegnazione all'ambito territoriale di Trapani - Pantelleria (**all. 8**);
- domanda di assegnazione provvisoria (**all. 9**);
- tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso del 23.02.2016 (**all. 10**);
- ordinanza Tribunale di Napoli del 31.08.2016 (R.G. 17451/2016) (**all. 11**)
- ordinanza Tribunale di Milano (**all. 12**);
- ordinanza Tribunale di Caltagirone (**all. 13**);
- estratto bollettino movimenti riferiti alla classe di concorso A050 (**all. 14**).
- autocertificazione reddituale (**all. 15**);

Catania - Marsala, li data del deposito

avv. Alessandro Di Prima

